

Giovedì 10 maggio 2012

- B. considerando che la richiesta dell'on. Tudor si riferisce a un procedimento penale in cui è accusato di avere minacciato un ufficiale giudiziario e alcuni agenti di polizia, commettendo atti di violenza contro di essi, insultandoli e tentando in generale di ostacolare l'esecuzione di una decisione giudiziaria nel contesto dello sfratto del partito Romania Mare dalla propria sede a Bucarest il 4 gennaio 2011;
- C. considerando che in tale procedimento penale Corneliu Vadim Tudor è accusato di oltraggio alla corte, comportamenti contrari alla morale pubblica e disturbo della quiete pubblica;
- D. considerando che, a norma dell'articolo 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni e che, a norma dell'articolo 9 del medesimo protocollo, essi beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Stato;
- E. considerando che nella sua lettera l'on. Tudor fa riferimento a entrambi gli articoli 8 e 9 del protocollo (ex articoli 9 e 10); che l'articolo 9 non è pertinente ai fini dell'articolo 72 della Costituzione rumena e che la sua richiesta deve pertanto essere intesa come basata unicamente sull'articolo 8;
- F. considerando che, con lettera dell'8 giugno 2011, il presidente della commissione giuridica ha scritto alle autorità rumene per chiedere ulteriori informazioni più dettagliate in relazione al procedimento avviato nei confronti dell'on. Tudor;
- G. considerando che nella lettera del 7 ottobre 2011 le autorità rumene affermano che, siccome l'on. Tudor non è stato fermato, arrestato o perquisito, non sussiste necessità di chiedere l'accordo del Parlamento europeo, e che, siccome i fatti di causa non sono collegati con le opinioni politiche o i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni e non è stato fermato, arrestato o perquisito, non si è ritenuto necessario richiedere la revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Tudor;
- H. considerando che lo sfratto del partito Romania Mare e le relative circostanze costituiscono di fatto, rispettivamente, questioni civili e penali che non hanno una diretta e ovvia connessione con l'esercizio da parte dell'on. Tudor delle funzioni di membro del Parlamento europeo;
- I. considerando che l'on. Tudor non si è avvalso dell'opportunità di spiegare alla commissione competente la sua richiesta di difesa dell'immunità, in particolare alla luce della lettera delle autorità rumene;
1. decide di non difendere i privilegi e le immunità di Corneliu Vadim Tudor;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità rumena competente e a Corneliu Vadim Tudor.

Modifica degli articoli 87 e 88 del regolamento del Parlamento europeo

P7_TA(2012)0199

Decisione del Parlamento europeo del 10 maggio 2012 sulla modifica degli articoli 87 bis e 88 del regolamento del Parlamento europeo (2009/2195(REG))

(2013/C 261 E/09)

Il Parlamento europeo,

— vista la lettera del suo Presidente del 9 ottobre 2009,

— visti gli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Giovedì 10 maggio 2012

- visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sul potere di delega legislativa ⁽²⁾,
 - visti gli articoli 211 e 212 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0072/2012),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
 2. ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento 1
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis

Quando un atto legislativo delega alla Commissione il potere di completare o modificare alcuni elementi non essenziali di un atto legislativo, la commissione competente:

- *esamina qualsiasi progetto di atto delegato trasmesso al Parlamento per controllo;*
- *può presentare al Parlamento, in una proposta di risoluzione, qualsiasi proposta appropriata conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo.*

Le disposizioni dell'articolo 88, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano mutatis mutandis.

1. Quando la Commissione trasmette al Parlamento un atto delegato, il Presidente lo deferisce alla commissione competente per l'atto legislativo di base che può decidere di nominare un relatore per l'esame di uno o più atti delegati.

Emendamento 2
Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il Presidente comunica al Parlamento la data di ricezione dell'atto delegato in tutte le lingue ufficiali e il periodo durante il quale possono essere sollevate obiezioni. Detto termine inizia a decorrere da tale data.

Tali comunicazioni sono pubblicate nel processo verbale delle sedute unitamente alla denominazione della commissione competente.

⁽¹⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁽²⁾ GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 6.

Giovedì 10 maggio 2012

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento 3**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)**

1 ter. La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base e, se lo ritiene opportuno, previa consultazione di tutte le commissioni interessate, presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata. Tale proposta di risoluzione indica i motivi delle obiezioni del Parlamento e può contenere una richiesta alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento.

Emendamento 4**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 1 quater (nuovo)**

1 quater. Qualora, dieci giorni lavorativi prima dell'inizio della tornata il cui mercoledì precede ed è prossimo alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 1 quinquies, la commissione competente non abbia presentato una proposta di risoluzione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione intesa a iscrivere il punto nel progetto di ordine del giorno di tale tornata.

Emendamento 5**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 1 quinquies (nuovo)**

1 quinquies. Il Parlamento decide, entro il termine specificato nell'atto legislativo di base, su ogni proposta di risoluzione presentata con la maggioranza prevista dall'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Qualora la commissione competente ritenga opportuno prorogare il termine per sollevare le obiezioni a un atto delegato in conformità dell'atto legislativo di base, il presidente della commissione competente notifica, a nome del Parlamento, tale proroga al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 10 maggio 2012

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento 6**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 1 sexies (nuovo)**

1 sexies. Qualora la commissione competente raccomandi che, prima della scadenza del termine previsto nell'atto legislativo di base, il Parlamento dichiari di non sollevare obiezioni all'atto delegato:

- ne informa il presidente della Conferenza dei presidenti di commissione con lettera motivata e presenta una raccomandazione in tal senso;*
- se nessuna obiezione è sollevata né durante la riunione successiva della Conferenza dei presidenti di commissione né, in caso di urgenza, con procedura scritta, il presidente della commissione competente ne informa il Presidente del Parlamento, che ne informa l'Aula nel più breve tempo possibile;*
- se, entro ventiquattro ore dall'annuncio in Aula, un gruppo politico o almeno quaranta deputati si oppongono alla raccomandazione, quest'ultima è messa ai voti;*
- se, entro lo stesso termine, nessuna obiezione è sollevata, la raccomandazione proposta si considera approvata;*
- l'adozione di siffatta raccomandazione rende irricevibile qualsiasi ulteriore proposta di obiezione all'atto delegato.*

Emendamento 7**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 1 septies (nuovo)**

1 septies. La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base, prendere l'iniziativa di presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata che revoca, in tutto o in parte, la delega di poteri ai sensi di tale atto. Il Parlamento delibera alla maggioranza prevista all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 8**Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 87 bis – paragrafo 1 octies (nuovo)**

1 octies. Il Presidente informa il Consiglio e la Commissione delle posizioni adottate in virtù del presente articolo.

Giovedì 10 maggio 2012

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento 9

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 – titolo

Misure di attuazione

Atti e misure di esecuzione

Emendamento 10

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 – paragrafo 1

1. Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di ***misure di attuazione***, il Presidente deferisce **il progetto di misure in causa** alla commissione competente per l'atto **da cui derivano le misure di attuazione**. **Se per l'atto di base è stata applicata la procedura con le commissioni associate, la commissione competente invita ogni commissione associata a comunicare oralmente o per lettera il suo parere.**

1. Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di **atto o di misura di esecuzione**, il Presidente **lo** deferisce alla commissione competente per l'atto **legislativo di base, che può decidere di nominare un relatore per l'esame di uno o più progetti di atti o di misure di esecuzione.**

Emendamento 11

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 – paragrafo 2

2. **Il presidente della** commissione competente **fissa un termine entro il quale i deputati possono dichiarare che la commissione è contraria al progetto di misure. Laddove ne ravvisi la necessità la commissione può decidere di nominare un relatore fra i suoi membri o supplenti permanenti. Se la commissione è contraria al progetto di misure, presenta una proposta di risoluzione che si oppone all'adozione delle misure in questione, eventualmente indicando anche le modifiche che si dovrebbero apportare al progetto di misure.**

2. La commissione competente **può presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata sostenendo che un progetto di atto o di misura di esecuzione eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto legislativo di base o non è conforme al diritto dell'Unione per altri motivi.**

Se entro il termine previsto, che decorre dalla data di ricevimento del progetto di misure, il Parlamento approva una risoluzione in tal senso, il Presidente chiede alla Commissione di ritirare o modificare il progetto di misure, ovvero di presentare una proposta in base all'idonea procedura legislativa.

Emendamento 12

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 – paragrafo 3

3. **Quando non vi è una tornata prima della scadenza del termine, il diritto di reazione si considera delegato alla commissione competente. La reazione assume la forma di una lettera del presidente della commissione al membro competente della Commissione ed è portata all'attenzione di tutti i deputati del Parlamento.**

3. **La proposta di risoluzione può comprendere una richiesta alla Commissione di ritirare l'atto, la misura o il progetto di atto o di misura, di modificarlo alla luce delle obiezioni formulate dal Parlamento o di presentare una nuova proposta legislativa. Il Presidente informa il Consiglio e la Commissione della posizione adottata.**

Giovedì 10 maggio 2012

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento 13

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 – paragrafo 4 – parte introduttiva

4. Se le misure **di attuazione** previste dalla Commissione rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo, **il paragrafo 3 non si applica e i paragrafi 1 e 2 sono integrati nel seguente modo:**

4. Se le misure di **esecuzione** previste dalla Commissione rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo **prevista dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, si applicano le seguenti disposizioni supplementari:**

Emendamento 14

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera a

a) il termine per l'esame decorre dal momento in cui il progetto di misure è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali. Se si **applicano termini ridotti** (articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b) della decisione 1999/468/CE **del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione**) e in casi di urgenza (**articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE**), salvo obiezione del presidente della commissione competente, il termine per l'esame **decorre** dalla data di ricezione, da parte del Parlamento, del progetto definitivo di **misure di attuazione** nelle versioni linguistiche presentate ai membri del comitato istituito conformemente alla decisione 1999/468/CE. In questo caso non si applica l'articolo 146;

a) il termine per l'esame decorre dal momento in cui il progetto di misure è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali. Se si **applica il termine per l'esame ridotto di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b)**, della decisione 1999/468/CE **e nei** casi di urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, salvo obiezione del presidente della commissione competente, il termine per l'esame **comincia a decorrere** dalla data di ricezione, da parte del Parlamento, del progetto definitivo di **misure di esecuzione** nelle versioni linguistiche presentate ai membri del comitato istituito conformemente alla decisione 1999/468/CE. In questo caso non si applica l'articolo 146;

Emendamento 15

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

a bis) se il progetto di misura di esecuzione si basa sull'articolo 5 bis, paragrafi 5 o 6, della decisione 1999/468/CE, in base ai quali i termini entro cui il Parlamento può opporsi sono ridotti, il presidente della commissione competente può presentare una proposta di risoluzione contraria all'adozione del progetto di misura se la commissione competente non ha potuto riunirsi nel termine prescritto;

Emendamento 16

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera b

b) il Parlamento deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono può opporsi all'adozione **delle misure in questione sostenendo che il progetto di misure** eccede le competenze di esecuzione previste dall'atto di base o che non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base oppure che non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;

b) il Parlamento, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, può opporsi all'adozione **del progetto di misura di esecuzione sostenendo che tale progetto di misura** eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base oppure che non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità;

Giovedì 10 maggio 2012

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

Emendamento 17

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera c

- c) *se il progetto di misure si basa sull'articolo 5 bis, paragrafi 5 o 6, della decisione 1999/468/CE, in base ai quali i termini entro cui il Parlamento può opporsi sono ridotti, il presidente della commissione competente può presentare una proposta di risoluzione contraria all'adozione del progetto di misure se la commissione non è stata in grado di riunirsi nel lasso di tempo a sua disposizione.* **soppresso**

Emendamento 18

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

- c bis) se la commissione competente, a seguito di una richiesta motivata della Commissione, raccomanda con lettera motivata al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione che il Parlamento non si oppone alla misura proposta, prima della scadenza del termine ordinario di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e/o all'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera e), della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura di cui all'articolo 87 bis, paragrafo 1 sexies.*

Emendamento 19

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 bis – titolo (nuovo)

Articolo 88 bis

Esame nell'ambito della procedura con le commissioni associate o della procedura con riunioni congiunte delle commissioni

Emendamento 20

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 88 bis – paragrafo 1 (nuovo)

- 1.** *Se l'atto legislativo di base è stato approvato dal Parlamento nel quadro della procedura di cui all'articolo 50, si applicano le seguenti disposizioni supplementari all'esame degli atti delegati e dei progetti di atti o di misure di esecuzione:*
- *l'atto delegato o il progetto di atto o di misura di esecuzione è trasmesso alla commissione competente per il merito e alla commissione associata;*

Giovedì 10 maggio 2012

TESTO IN VIGORE

EMENDAMENTO

- *il presidente della commissione competente per il merito stabilisce un termine entro il quale la commissione associata può formulare proposte sui punti di sua esclusiva competenza o di competenza congiunta tra queste due commissioni;*
- *se l'atto delegato o il progetto di atto o di misura di esecuzione rientra essenzialmente nelle competenze esclusive della commissione associata, le proposte di quest'ultima sono riprese senza votazione dalla commissione competente; in caso contrario il Presidente può autorizzare la commissione associata a presentare una proposta di risoluzione al Parlamento.*

Emendamento 21

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 88 bis – paragrafo 2 (nuovo)

2. *Se l'atto legislativo di base è stato approvato dal Parlamento nel quadro della procedura di cui all'articolo 51, si applicano le seguenti disposizioni supplementari all'esame degli atti delegati e dei progetti di atti o di misure di esecuzione:*

- *il Presidente determina, sin dalla ricezione dell'atto delegato o del progetto di atto o di misura di esecuzione, la commissione competente o le commissioni competenti congiuntamente per il loro esame, alla luce dei criteri stabiliti all'articolo 51 e di eventuali accordi tra i presidenti delle commissioni interessate;*
- *se un atto delegato o un progetto di atto o di misura di esecuzione è stato rinviato per esame secondo la procedura con riunioni di commissioni congiunte, ciascuna commissione può chiedere la convocazione di una riunione congiunta per l'esame di una proposta di risoluzione. In mancanza di un accordo tra i presidenti delle commissioni interessate, la riunione congiunta è convocata dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione.*

Emendamento 22

Regolamento del Parlamento europeo Articolo 216 – paragrafo 4

4. La rettifica è annunciata in occasione della tornata successiva. Essa è considerata approvata a meno che, entro **quarantotto** ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non chiedano che sia messa ai voti. Se non è approvata, la rettifica è rinviata alla commissione competente che può proporre una rettifica modificata o chiudere la procedura.

4. La rettifica è annunciata in occasione della tornata successiva. Essa è considerata approvata a meno che, entro **ventiquattro** ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non chiedano che sia messa ai voti. Se non è approvata, la rettifica è rinviata alla commissione competente che può proporre una rettifica modificata o chiudere la procedura.